

Dai telefilm alla realtà: posso difendermi da solo nel processo penale?

Descrizione

Quanto a telefilm e a scene ambientate in aule di giustizia americane, siamo diventati esperti.

Nessuno ci potrà più ingannare: **la finzione dei polizieschi non rappresenta la realtà giuridica italiana.**

La scena del [giuramento sulla Bibbia](#) ci fa sorridere, vediamo sotto una luce diversa il [difensore d'ufficio italiano](#) e ci gustiamo i nostri telefilm preferiti con un diverso spirito critico.

Oggi ci occupiamo di un'altra classica scena delle serie tv legal: in aula il protagonista, deluso ed insoddisfatto dal proprio difensore, anche se di fiducia, glamour e rampante, lo allontana in malo modo, si alza d'impeto e rivolgendosi direttamente al Giudice afferma, fiero, "non ho bisogno di un avvocato! Da ora in avanti mi difenderò da solo!".

Fughiamo subito ogni dubbio al riguardo: in Italia, grazie alle tutele approntate dal nostro ordinamento in favore del cittadino, **la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria.**

Non è quindi possibile, nel giudizio penale, difendersi da soli.

Non smetteremo mai di ricordarlo: ciò che può apparire una costrizione o una forzatura, in realtà è un diritto che viene garantito a nostra protezione. E l'obbligo di difesa tecnica è una delle maggiori dimostrazioni concrete della tutela che ci viene riservata anche quando ci stiamo difendendo in giudizio penale.

Proviamo a comprendere assieme la motivazione posta a fondamento di questa garanzia.

La difesa è un diritto

Dobbiamo tenere sempre a mente che la difesa è prima di tutto un diritto del cittadino.

Un diritto talmente essenziale da essere **tutelato dalla nostra Costituzione**, che all'articolo 24 ricorda che "la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".

La difesa tecnica nel processo penale, a propria volta, oltre che un diritto fondamentale, come ogni tipo di difesa, è un nostro diritto garantito anche dal codice di procedura penale (artt. 96 e 97 c.p.p.).

Difesa tecnica nel processo penale

Il diritto di ciascuno di noi alla difesa tecnica nel processo penale è considerato così **essenziale** che è addirittura il primo avviso che viene dato al cittadino.

Nella informazione sul diritto di difesa (art. 369 c.p.p.), difatti, tra le altre voci si legge dell'obbligo di comunicare:

- l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale;
- il nominativo di un difensore d'ufficio ed il suo recapito telefonico;
- l'indicazione della facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia e che, in mancanza, sarà nominato uno d'ufficio.

Ed ancora: il diritto alla difesa tecnica nel processo penale è così rilevante che molte attività, quali ad esempio l'interrogatorio, non possono svolgersi in assenza del difensore (sia esso di fiducia o d'ufficio) a pena di nullità dell'atto medesimo.

Difesa e tutela deontologica, oltre che tecnica

Abbiamo quindi compreso per quale motivo non è possibile difendersi autonomamente nel processo penale e che **la difesa tecnica è, allo stesso tempo, sia un obbligo che un diritto.**

La tutela riservata al cittadino, quindi, è a tutti gli effetti una garanzia costituzionale, oltre che processuale.

Il diritto alla difesa tecnica nel giudizio penale, inoltre, consente al cittadino di godere anche di una tutela ulteriore, di carattere deontologico: solo il difensore tecnico, cioè l'avvocato, oltre ad assisterci con competenza e professionalità, dovrà farlo nei **limiti del codice deontologico**, che gli impone ulteriori attenzioni e cure in favore dell'assistito.

Anche l'avvocato non può difendersi da solo

Il principio dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio penale è così solido che addirittura colui che esercita la professione di avvocato non può difendersi da solo nel processo penale. L'autotutela, anche detta autodifesa, non solo non è consentita al privato cittadino ma non è consentita nemmeno all'avvocato.

A prescindere dalla competenza di ciascuno, quindi, **viene escluso totalmente che la parte possa difendersi da sé.**

Come comportarsi in caso di necessità di difesa tecnica

Ci è chiaro, ora, come quello che inizialmente ci appariva un obbligo, una imposizione, una forzatura ("ma perché devo avere un avvocato? perché non posso difendermi da solo?!"), in realtà sia una protezione per noi cittadini.

Dal momento che anche qualora fossimo dotati di prontezza di spirito e di coraggio nel voler tentare di difendersi da soli, non lo potremmo comunque fare. Viene spontaneo immaginare come poter agire in concreto in alcune situazioni.

Non sempre abbiamo in rubrica, tra i contatti di amici e conoscenti, il recapito di un legale a cui

affidarci o cui anche solo chiedere una indicazione. Ci si chiede allora cosa ne sarà di noi e del nostro diritto di difesa.

In tali situazioni, ci verrà in soccorso la figura del [difensore d'ufficio](#).

In questo caso, difatti, le forze dell'ordine intervenute ci chiederanno in maniera chiara e semplice se conosciamo un avvocato che vogliamo contattare ricordandoci che, in caso contrario, saranno loro stesse a fare la telefonata per noi e per la nostra tutela.

Potrebbe, però, capitare di conoscere un difensore di nostra fiducia e che vorremmo nominare, ma di non avere la forza economica di sopportarne i costi.

Eppure siamo tenuti ad avere un difensore tecnico.

O ancora: potremmo, a prescindere dalla conoscenza di un legale di fiducia o meno, non avere in assoluto la capacità economica di sostenere le spese della difesa tecnica nel processo penale, ma di esserne, come abbiamo visto, obbligati.

Anche in tale circostanza lo Stato, che da un lato ci obbliga per la nostra tutela ad avere una difesa tecnica, dall'altro potrebbe farsi carico dei costi della nostra difesa. Con il [gratuito patrocinio penale](#), infatti, in presenza di taluni requisiti, le nostre spese processuali verranno corrisposte al nostro avvocato direttamente dallo Stato.

Il divieto di autodifesa nel procedimento penale, allora, non deve essere percepito come uno stretto obbligo che limita la nostra difesa, costringendoci ad affidarci ad un difensore, ma anzi, come non ci stancheremo mai di ricordare, rappresenta l'ennesima garanzia di protezione, tutela, uguaglianza e giustizia che lo Stato mette a disposizione dei suoi cittadini.

[Avvocato Daria Bissoli](#),
Diritto penale
Minori, Famiglie, Persone

Gli altri articoli della Rubrica

21/07/22 – Avv. Maria Novella Galizia
[Avvocato mi fa un preventivo?](#)

27/05/22 – Avv. Daria Bissoli

[Dai telefilm alla realtà: il giuramento sulla Bibbia](#)

27/05/22 – Avv. Maria Novella Galizia

[Avvocato, quanto mi costi?](#)

05/04/22 – Avv. Daria Bissoli

[Se non posso pagare l'avvocato?](#)

07/03/22 – Avv. Daria Bissoli

[Dai telefilm alla realtà: il difensore d'ufficio](#)

09/11/20 – Avv. Maria Novella Galizia

[La fiducia reciproca nel rapporto con l'avvocato](#)

05/10/20 – Avv. Maria Novella Galizia

[Il divieto per l'avvocato, in materia familiare, di assistere una sola delle parti dopo averle assistite entrambe.](#)

05/05/20 – Avv. Maria Novella Galizia

[La corrispondenza riservata e personale](#)

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)

Categoria

Senza categoria